

ALLEGATO A

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DI  
ASSISTENZA SANITARIA DI MEDICINA GENERALE PER  
CITTADINI DELLA ZONA ALTO MUGELLO RICOVERATI  
PRESSO LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI DEL  
COMUNE DI FIRENZUOLA**

**TRA**

**L'Azienda USL di Bologna**, di seguito denominata AUSLBO, C.F. e P.I. n. 02406911202, con sede legale a Bologna, Via Castiglione 29, nella persona del Direttore Generale Dr. Paolo Bordon, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse della stessa, presso cui risulta domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda medesima;

**E**

**L'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata AUSLTC, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, Partita IVA e Codice Fiscale 06593810481, rappresentata per il presente atto nella persona della Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti, nata a Firenze il 18.12.1960 – C.F. CRDMNT60T58D612B, che agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Approvvigionamento Prestazioni, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ domiciliata per la carica presso l'Azienda medesima;

congiuntamente denominate come "Parti".

**VISTI**

- il vigente Accordo collettivo nazionale (di seguito denominato A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (n. repertorio

272/2005);

- gli articoli 4 e 14 del citato A.C.N. che individua i contenuti specifici demandati alla contrattazione regionale;

- l'art. 39, comma 2 (scelta del medico del ruolo unico di assistenza primaria) ed in particolare, richiamato il principio di autonomia, libertà ed imparzialità della opzione di scelta che resta ad esclusivo carico dell'assistito;

- l'Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull' "Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Triennio 2019/2021", Rep. atti n. 51/CSR del 4 aprile 2024;

- il vigente "Accordo interregionale sulla compensazione interregionale della mobilità sanitaria";

- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1398/2006 avente ad oggetto "Accordo regionale in attuazione dell'A.C.N. reso esecutivo in data 23/05/2005 mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

#### **PREMESSO CHE**

il Decreto Legislativo n. 502/1992, all'art. 8 sexies comma 8, prevede che, nell'ambito della definizione dei criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie;

la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna hanno promosso politiche collaborative volte anche a regolarizzare gli scambi di prestazioni attraverso l'integrazione dei servizi e la regolamentazione dei rapporti finanziari, nonché ad

affrontare le problematiche specifiche delle aree di confine;

#### **CONSIDERATO CHE**

- a causa delle difficoltà logistiche connesse alla particolare conformità geografica della zona Alto Mugello unita alla persistente difficoltà organizzativa, acuitasi negli ultimi anni, nel garantire continuità ed uniformità di adeguata copertura assistenziale tramite Medici di Medicina Generale dell'Azienda USLTC per i cittadini della suddetta zona di confine ed in particolare per i pazienti ricoverati presso le RSA ubicate nel comune di Firenzuola (Villa Valverde, Villa le Ortensie, S.S. Annunziata) si rende necessario procedere alla formalizzazione di un accordo convenzionale con l'Azienda USL di Bologna al fine di garantire il superamento tempestivo della persistente situazione di criticità assistenziale sopra descritta;

#### **PRESO ATTO CHE**

- l'Azienda USLTC, per migliorare la qualità del servizio e garantire una più efficiente copertura territoriale di assistenza primaria a ciclo di scelta nella zona dell'Alto Mugello, in un'ottica di sinergia di sistema, di politiche collaborative interregionali ed altresì al fine di garantire la qualità e l'efficienza dei percorsi assistenziali erogati, ha richiesto all'AUSLBO di attivare una collaborazione tramite nota Prot. n. 24389/2024 affinché i Medici di Medicina Generale convenzionati con l'Azienda medesima si rendano disponibili ad accettare le domande in deroga territoriale dei cittadini dell'Alto Mugello ricoverati nelle RSA situate nel Comune di Firenzuola (anche i non residenti nel Mugello, ma con domicilio sanitario in RSA - Villa Valverde, Villa le Ortensie, S.S. Annunziata);

- l'AUSLBO, stante le intese intercorse, si è resa di fatto disponibile a garantire la

collaborazione richiesta dall'AUSLTC sopra richiamata tramite l'individuazione di propri medici di medicina generale convenzionati che renderanno l'attività nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento vigente in materia, secondo modalità organizzative, economiche e giuridiche regolamentate tramite il presente atto convenzionale;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO**

**SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione tra le parti.

**Art. 2 - Oggetto**

L'Azienda USLBO si impegna a garantire all'Azienda USLTC, con le modalità indicate nel presente atto che disciplina i rapporti giuridici ed economici, nonché gli aspetti di gestione ed organizzazione della collaborazione tra le parti, attività di collaborazione e supporto di assistenza sanitaria di medicina generale tramite medici di medicina generale (a seguire "MMG") convenzionati con l'AUSLBO medesima ed opportunamente individuati e funzionalmente operativi nel comune di Monghidoro, per i ricoverati presso le residenze sanitarie assistenziali ubicate nel Comune di Firenzuola quali Villa Valverde, Villa le Ortensie, S.S. Annunziata, salvo diverse esigenze organizzative per eventuali criticità rilevabili nella zona Distretto Mugello, carenti di assistenza primaria.

L'attività riguarda nello specifico:

- a) attività di assistenza sanitaria programmata di medicina generale a soggetti ospiti nelle residenze sanitarie assistite (RSA) sopra indicate a seguito della scelta in deroga territoriale;

b) prestazioni generali, particolari ed aggiuntive di medicina generale a soggetti ospiti nelle residenze sanitarie assistite (RSA) sopra indicate previa scelta in deroga territoriale.

### **Art. 3 – Modalità di svolgimento della collaborazione**

Le attività di cui alla presente convenzione, verranno rese da MMG convenzionati con l'AUSLBO (di seguito anche "Medici" o "Professionisti"), del Comune di Monghidoro opportunamente individuati o, in caso di impossibilità per motivi organizzativi non preventivabili e che non garantiscano un congruo avviso alla TC, da sostituti delegati, al fine di garantire la qualità e la continuità dell'assistenza sanitaria di medicina generale per gli ospiti delle suddette RSA.

La collaborazione verrà resa presso i locali delle RSA ubicate nel Comune di Firenzuola (Villa Valverde, Villa le Ortensie e S.S. Annunziata) secondo specifiche modalità organizzative dell'AUSLBO compatibilmente con le esigenze funzionali, organizzative ed istituzionali dell'Azienda medesima.

#### **A) ASSISTENZA SANITARIA DI MEDICINA GENERALE A SOGGETTI OSPITI NELLE RSA CITE DEL COMUNE DI FIRENZUOLA**

*Assistenza programmata:* il medico di assistenza primaria assicura, in forma programmata, a ciascun paziente ospite nelle suddette RSA del Comune di Firenzuola un numero di accessi congrui in base al numero degli assistiti ed in accordo con la Direzione Sanitaria o suo delegato o altro Responsabile della struttura individuato. Nell'ambito degli accessi provvederà ad espletare in presenza, i compiti e le attività previste dall'A.C.N.

Per accesso, che il Medico organizza prevedendo una frequenza di presenze in struttura che tenga conto delle esigenze individuali e della presenza

contemporanea di più assistiti nella stessa struttura, si intende il momento all'interno della struttura durante il quale il medico, in forma programmata, prende in carico l'assistito occupandosi della sua salute mediante i compiti descritti e previsti nell'A.C.N.

*Prestazioni generali ed aggiuntive:* fermo restando che l'assistenza erogata dal medico di medicina generale del ruolo unico di assistenza primaria nell'ambito del servizio di continuità assistenziale, nelle ore notturne dalle 20.00 alle 8.00 e nelle ore diurne dei giorni festivi e prefestivi è di competenza dell'ASL TC, da parte dei medici dell'Ausl BO vengono assicurate le prestazioni sanitarie generali, anche in momenti diversi dall'accesso programmato (visite mediche, consulto con lo specialista, richieste di vista o indagine specialistica) e le prestazioni aggiuntive, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per le quali si rimanda al vigente ACN di riferimento.

Le eventuali altre prestazioni sanitarie continuano ad essere erogate tramite i canali istituzionali dell'AUSLTC e pertanto non saranno oggetto di fatturazione diretta tra le parti, ivi inclusi i trasporti con ambulanza che restano a carico della Regione Toscana, previsti per i residenti in Toscana.

#### **Art. 4 – Scelta in deroga**

I cittadini ricoverati presso le RSA ubicate nel comune di Firenzuola (Villa Valverde, Villa le Ortensie, S.S. Annunziata) potranno essere assistiti dai medici appositamente incaricati e convenzionati con l'AUSLBO, avvalendosi dell'istituto della scelta in deroga secondo modalità organizzative e procedurali da concordarsi preventivamente alla sottoscrizione del presente atto, direttamente tra gli uffici anagrafe delle Parti. Sarà pertanto definito dagli uffici competenti delle due Aziende (Ufficio Anagrafe Sanitaria/Front Office), uno

specifico protocollo operativo, con-relativa-modulistica-. Tale documento è modificabile tramite corrispondenza tra le parti, qualora si ravvisi la necessità di variarne le modalità. Il cittadino interessato opera la scelta in deroga previa accettazione del medico dell'AUSLBO e contestuale revoca della precedente scelta presso AULTC. Tale condizione è soggetta a controllo da entrambe le parti, pena, in caso di mancata revoca, la non assegnazione.

#### **Art. 5 – Corrispettivi economici**

L'Azienda USLTC si impegna a corrispondere all'AUSLBO, per l'attività oggetto di collaborazione, tramite apposita rendicontazione trimestrale come di seguito esplicitata e fatturazione diretta, quanto segue:

Tutte le quote si intendono già comprensive di EMPAM pari al 10,375% a carico dell'AUSLBO su competenze lorde:

##### **1) Assistiti ospitati in RSA**

- *compenso totale per assistito over 75*: € 8,97 euro al mese (di cui ENPAM pari a 0,84 euro/mese);

- *compenso totale per assistito under 75*: € 5,98 euro al mese (di cui ENPAM pari a 0,56 euro/mese);

Alle tariffe di cui al punto 1, si aggiungono i compensi spettanti per gli accessi programmati che i medici incaricati effettueranno nelle citate RSA del Comune di Firenzuola come previsto dalla DGR n. 1398/2006 della Regione Emilia Romagna, pari a:

**2) Quota per singolo accesso (visita cad.):** € 15,45 (comprensiva di ENPAM pari a € 1,45/accesso).

#### **Art. 6 – Modalità di rendicontazione e liquidazione**

I referenti individuati presso ciascuna RSA dovranno inviare trimestralmente il

riepilogo del numero degli accessi all'Azienda USLBO e-mail "convenzioni.medgeneralebo@ausl.bologna.it UOC Processi Amm.vi Cure Primarie; utilizzando apposito modello di rendicontazione definito preventivamente tra le parti tramite gli uffici amministrativi competenti.

Il modello di rendicontazione dovrà essere sottoscritto dalla Direzione Sanitaria/Responsabile della Struttura delle RSA del Comune di Firenzuola e l'AUSLBO provvederà all'acquisizione delle firme dovute a titolo di attestazione, ivi incluse le firme dei MMG relative agli accessi e invierà il suddetto riepilogo alle strutture della rete territoriale dell'AUSLTC individuate per il controllo e la validazione. La rete territoriale, una volta effettuato il controllo e in caso di congruità e validazione dei dati, invia le informazioni alle strutture amministrative delle CUN dell'AUSLTC ai fini dell'emissione dell'ordine NSO.

Alla ricezione del suddetto ordine NSO, l'AUSLBO emetterà fattura elettronica verso l'AUSLTC per il rimborso delle quote di accesso e delle quote capitarie (entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica) regolamentate nel presente atto che avrà provveduto direttamente ad elargire, a titolo di compenso per l'attività effettivamente resa, ai propri medici convenzionati che saranno quindi direttamente pagati, per le quote di accesso spettanti, dall'AUSLBO medesima. Le parti potranno comunque concordare specifico percorso operativo per la gestione degli aspetti amministrativo-contabili connessi alla rendicontazione dei dati, acquisizione di pareri di congruità e liquidazione fatture a cura dell'AUSLTC.

#### **Art. 7 – Privacy e trattamento dati**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018



(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti, AUSLTC e AUSLBO ed i MMG convenzionati con AUSLBO, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Ogni autonomo Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e di prassi rilevanti in materia assicurando, in particolare, il rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e gli obblighi di informazione previsti dagli artt. 13 e 14 del GDPR nonché a raccogliere e conservare, ove necessario, il consenso degli interessati. Le parti garantiscono che il personale interno è autorizzato al trattamento dei dati anche ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2013 (di seguito "Codice") nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli

obblighi previsti in merito dalla normativa.

Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione.

Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari (AUSLTC: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy/privacy-in-azienda> : AUSLBO: <https://www.ausl.bologna.it/privacy> ).

Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo PEC.

Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

A) adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;

B) non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;

C) non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

#### **Art. 8 – Conflitto di interesse, prevenzione della corruzione e trasparenza**

I soggetti impegnati nell'attività di cui al presente accordo:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013,
- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dai Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge n° 190/2012 e D. Lgs n° 33/2013), nonché dei Codici etici e di comportamento delle Aziende Parti in ottemperanza al DPR 62/2013 e ss.mm.ii. (per Azienda USL di Bologna consultabile al link <https://www.ausl.bologna.it/pro/codice-di-comportamento/codice-di-comportamento>), sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e daranno il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati;
- le Parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

#### **Art. 9 - Assicurazioni**

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, l'AUSLBO versa all'ENPAM il contributo previsto affinché quest'ultimo provveda a stipulare apposite assicurazione a favore dei medici convenzionati per quanto attiene agli infortuni e alle malattie professionali.

#### **Art. 10 – Decorrenza, durata, rinnovo**

La presente convenzione ha durata biennale con validità a decorrere dall'apposizione dell'ultima firma in formato digitale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, per l'eventuale collaborazione intercorsa e per le prestazioni rese nel periodo intercorrente nelle more della formalizzazione del presente accordo saranno applicate le condizioni economiche e giuridiche della convenzione medesima. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate tramite note formali tra le parti e non avranno validità se non effettuate a mezzo PEC.

Le parti potranno altresì concordare il rinnovo o la proroga della collaborazione in oggetto per un'ulteriore annualità a mezzo PEC.

#### **Art. 11 - Inadempienze, sospensione, recesso e risoluzione**

##### **11.1. Inadempienze**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione potranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti tramite PEC. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il suddetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà rimessa al Foro competente individuato secondo i criteri civilistici.

##### **11.2. Sospensione**

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti.

Le Parti si riservano la facoltà di sospendere la convenzione per il mancato rispetto degli adempimenti previsti e sarà concesso alla parte inadempiente un termine di 30 giorni dalla contestazione scritta affinché si adegui alle condizioni regolamentate.

Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

### **11.3. Recesso**

Le Parti si riservano di recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviare e mezzo PEC all'altro contraente, con anticipo di almeno 30 giorni. Il presente atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per cause ad essa non imputabili, di proseguire le attività previste nel medesimo accordo. Il presente accordo decade di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti in materia di codice di comportamento.

Il recesso della convenzione non comporterà alcun diritto di ciascuna parte ad avanzare nei confronti delle altre pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

### **11.4. Clausola risolutiva espressa**

Le clausole previste dal presente contratto sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- accertati casi di incompatibilità addebitabile a responsabilità delle Parti;
- violazione degli obblighi di condotta previsti nei rispettivi Codici di

Comportamento;

- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto contrattuale.

#### **Art. 12 – Referenti e comunicazioni**

Ogni comunicazione ufficiale inerente al presente accordo avrà efficacia unicamente se effettuata via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi

PEC:

per l'AUSLTC: [convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert.toscana.it)

per l'AUSLBO: [dipartimento.cureprimarie@pec.ausl.bologna.it](mailto:dipartimento.cureprimarie@pec.ausl.bologna.it);

Per AUSLTC:

- per gli aspetti relativi al controllo e validazione dell'attività: strutture della rete territoriali;
- per gli aspetti relativi alla liquidazione delle fatture, della preventiva emissione dell'ordine NSO e del monitoraggio di spesa: le strutture amministrative delle CUN;
- responsabile sanitario della convenzione: *Dr.ssa Erita Donnini* –

Direttrice SOS Coordinamento Sanitario Servizi Territoriali

Zona Mugello

#### **Art. 13 – Spese di bollo, registrazione e foro competente**

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico dell'Azienda che beneficia delle prestazioni (AUSLTC). L'imposta di bollo viene assolta in maniera virtuale, come da autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze

dell'Agenzia delle Entrate prot. 104296 del 04/12/2015.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo. Come previsto anche al precedente art. 11.1, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà rimessa al Foro competente individuato secondo i criteri civilistici.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Il Direttore della SOC Approvvigionamento Prestazioni

Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti (firma digitale)

Per L'AZIENDA USL DI BOLOGNA

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Bordon (firma digitale)